



Dalla associazione di automobilisti "Stradenostre" di Ostra Vetere, che si occupa anche della segnaletica stradale, oltre che della difesa e tutela degli automobilisti, riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione: "Apprendiamo con viva soddisfazione la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito come siano da ritenersi nulle le contravvenzioni inflitte con il telelaser se lungo

la strada manca la segnalazione preventiva dell'apparecchio. «L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità -scrivono i giudici della Seconda sezione civile nella sentenza 13727 - previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia deve essere esteso anche a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia». La Cassazione ha colto l'occasione per ricordare «l'obbligo di preventiva segnalazione dell'apparecchio» di rilevazione della violazione del Codice della Strada: pena l'annullamento della multa. Da tempo assistiamo a un uso ingiustificato delle apparecchiature di rilevazione della velocità usate come mezzo di reperimento di risorse finanziarie invece che come strumento di prevenzione degli incidenti stradali. La sentenza della Corte di Cassazione riconduce l'uso delle apparecchiature laser o autovelox a più mite prassi".